



CITTA DI ALGHERO

MODALITA' DI ACCESSO ALLE "BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE" - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 (LEGGE N. 62 DEL 10/03/2000, ART. 1, COMMA 9)

Il Comune di Alghero, Servizio Pubblica Istruzione in attuazione della Deliberazione Regionale n. 22/22 del 17 Giugno 2013, informa che fino **alle ore 12:00 del giorno 15 Aprile 2015** possono essere presentate le domande per l'assegnazione di contributi per borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, per l'anno scolastico 2012/2013 (L.R. 62/2000)

1 – Destinatari del contributo

Destinatari del contributo sono gli alunni della scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado, sia statale che paritaria.

2 – Requisiti di partecipazione

Per poter richiedere il contributo gli studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residenti nel Comune di Alghero alla data di presentazione della domanda;
- 2) essere stati iscritti ed aver frequentato, nell'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, la scuola primaria o la scuola secondaria di I o di II secondo grado, sia statale che paritaria;
- 3) appartenere a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità alla data di scadenza della presentazione della domanda, non sia superiore ad € 14.650,00;
- 4) aver sostenuto una spesa minima non inferiore a € 52,00.

3 – Esclusione dal beneficio

Durante l'istruttoria delle domande saranno escluse dal beneficio:

- a) le istanze presentate per studenti che non siano in possesso di tutti i requisiti di cui al punto 2;
- b) le istanze non protocollate;
- c) le istanze protocollate dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- d) le istanze non firmate dal richiedente;
- e) le istanze parzialmente compilate o prive di dati essenziali per l'assegnazione del contributo;
- f) le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE sia superiore ad € 14.650,00;
- g) le istanze presentate per studenti appartenenti a famiglie il cui ISEE non sia in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- h) le istanze non corredate da certificazione ISEE;

- i) le istanze per le quali non venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute;
- j) le istanze per le quali venga presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, parzialmente compilata.

4 – Tipologie di spese ammissibili

Le tipologie di spese ammissibili sono le seguenti:

- 1) **spese di iscrizione**. Le tasse di iscrizione rimborsabili sono esclusivamente quelle versate, per l'anno scolastico al quale si riferisce il contributo, allo Stato. Non saranno prese in considerazione le spese sostenute per motivi diversi dall'iscrizione, quali ad esempio: le spese per sostenere l'esame di diploma o di qualifica, le spese per l'assicurazione durante l'orario di educazione fisica, le spese per il ritiro dei cartellini delle assenze e delle pagelle, le spese di laboratorio, etc.;
- 2) **spese di frequenza**. Sono le spese sostenute per il soggiorno presso convitti;
- 3) **spese per sussidi didattici**. Sono le spese sostenute per l'acquisto di vocabolari, atlanti storici e geografici e sussidi per alunni con difficoltà e/o disturbi di apprendimento. Sono esclusi dal rimborso i libri di testo;
- 4) **spese per attrezzature didattiche**. A titolo esemplificativo, sono le spese sostenute per acquisto zainetto, grembiule, tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, camice/tuta/divisa/uniforme professionale da laboratorio, cancelleria e materiale scolastico di uso comune quali penne, matite, gomme, quaderni, diario, album, righelli, etc. Il Servizio Pubblica Istruzione valuterà la congruità degli acquisti dichiarati in relazione alla tipologia di scuola frequentata;
- 5) **spese di trasporto**. Sono le spese sostenute per raggiungere, dal proprio comune di residenza, il comune dove ha sede la scuola più vicina del tipo prescelta dallo studente. È, perciò, escluso dal rimborso il trasporto urbano. Si precisa che nel caso in cui lo studente abbia già ottenuto, per lo stesso anno scolastico al quale si riferisce la borsa di studio, un contributo per il rimborso delle spese di viaggio a favore degli studenti pendolari della scuola secondaria superiore, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 25/06/1984, art. 7, lett. a, l'Ufficio Pubblica Istruzione terrà conto esclusivamente dell'eventuale quota non rimborsata;
- 6) **spese per mensa scolastica**. Sono le spese sostenute, durante l'intero anno scolastico, per la fruizione da parte degli alunni del servizio di mensa scolastica;
- 7) **spese per viaggi e visite di istruzione**. Saranno prese in considerazione solo se documentate da ricevute di versamento o giustificate da una dichiarazione dell'istituto scolastico.

5 – Entità dei rimborsi e criteri di assegnazione

La Regione Autonoma della Sardegna per l'anno scolastico 2012-2013 ha assegnato al Comune di Alghero €. 31.354,72, da destinare agli studenti residenti nel suo territorio.

L'importo della borsa di studio non potrà essere superiore a:

€ 100,00 per gli alunni della scuola primaria

€ 130,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado

€ 220,00 per gli alunni frequentanti la classe 1° della scuola secondaria di 2° grado

€ 160,00 per gli alunni frequentanti dalla classe 2° alla classe 5° della scuola secondaria di 2° grado

Per l'assegnazione dei rimborsi sono state individuate tre fasce di reddito familiare annuo in base al valore ISEE e si prevede una percentuale di rimborso differenziata:

- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|
| A | da €. 0, 00 e €. 4.880,00 | rimborso max 100% |
| B | da €. 4.881,00 a €. 9.760,00 | rimborso max 90% |
| C | da €. 9.761,00 a €. 14.650,00 | rimborso max 80% |

Qualora l'importo stanziato dalla Regione non sia sufficiente ad attribuire le percentuali massime di rimborso di cui sopra, le stesse verranno ridotte proporzionalmente fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune dalla Regione

6 – Presentazione delle domande

Gli interessati, i genitori per gli studenti minorenni e i maggiorenni per se stessi, entro i termini stabiliti dal pubblico avviso devono presentare istanza di concessione del contributo, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero in Sant'Anna n. 38, o tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o spedita a mezzo posta (in tal caso farà fede, per l'osservanza del termine, la data del timbro postale).

Alla domanda, redatta utilizzando l'apposita modulistica e correttamente compilata in ogni sua parte, scaricabile dal sito internet all'indirizzo www.comune.alghero.ss.it dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- 2) certificazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, relativa alle spese effettivamente sostenute
- 4) **fotocopie ricevute fiscali, scontrini e/o fatture attestanti le spese effettivamente sostenute per l'anno scolastico 2012/2013.**

7 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande sarà curata dal Servizio Pubblica Istruzione che procederà alla formazione di un unico elenco dei beneficiari, il quale verrà pubblicato in via provvisoria sull'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito internet e presso l'Ufficio Pubblica Istruzione.

Gli interessati, nei 10 giorni successivi alla pubblicazione, potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni.

Sulla base degli elenchi dei beneficiari definitivi si provvederà con successivo atto a liquidare i relativi importi.

8 – Incompatibilità

Non può essere richiesto il contributo per spese che siano state oggetto di altri benefici concessi ed erogati dallo Stato o da altri Enti e/o Istituzioni.

9 – Controlli e decadenza dai benefici

L'Amministrazione comunale, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 71, comma 1, effettua idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici e l'Amministrazione comunale segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria competente.

10 – Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali e sensibili, sarà effettuato, nel rispetto dell'art. 13 del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili" e ss.mm.ii., dal Comune di Alghero, titolare del trattamento.

L'Ente utilizzerà i dati contenuti nelle dichiarazioni prodotte in sede di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di garantire l'accesso ai benefici, il riconoscimento e la liquidazione degli stessi. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici qualora sia necessario per lo svolgimento di fini istituzionali ed in particolare per lo svolgimento del procedimento.

Informazioni potranno essere richieste presso l'Ufficio Pubblica Istruzione in Via Sant'Anna 38 e ai numeri 079 9978865 - 079 9978869 - 079 9978823